

Legge regionale 02 settembre 1981 , n. 66 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1981

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.

Art. 14

Per le finalità previste dal precedente articolo 10 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI, viene istituito il capitolo 7864 con la denominazione: << Contributi ai Consorzi provinciali garanzia fidi tra le piccole imprese industriali per l'integrazione dei fondi di garanzia collettiva fidi per il credito a medio termine >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.